

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4482 del 24/09/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETÀ COOPERATA SOCIALE LAVORO CON-ONLUS con sede legale in Comune di Forlì, Via Barsanti n. 21. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per il laboratorio di saldatura sito in Comune di Forlì, c/o Casa Circondariale di Forlì, Via Della Rocca n. 4.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4622 del 24/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventiquattro SETTEMBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETÀ COOPERATA SOCIALE LAVORO CON-ONLUS con sede legale in Comune di Forlì, Via Barsanti n. 21. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per il laboratorio di saldatura sito in Comune di Forlì, c/o Casa Circondariale di Forlì, Via Della Rocca n. 4.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 21/05/2020, acquisita al Prot. Com.le 39902 e da Arpae al PG/2020/75206 del 25/05/2020, dalla **SOCIETÀ COOPERATA SOCIALE LAVORO CON-ONLUS**, nella persona di Antonaci Oliviero, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/00, con sede legale in Comune di Forlì, Via Barsanti n. 21, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il

laboratorio di saldatura sito nel Comune di Forlì, c/o Casa Circondariale di Forlì, Via Della Rocca n. 4, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- valutazione di impatto acustico;

Dato atto che trattandosi di prima autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con atto Prot. Com.le 41803 del 29/05/2020, acquisito da Arpae al PG/2020/78305, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di Servizi Decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che in data 25/06/2020 il SUAP del Comune di Forlì con nota Prot. Com.le 50824, acquisita da Arpae al PG/2020/91659, ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 07/07/2020 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita dal SUAP del Comune di Forlì rispettivamente ai Prot. Com.li 54301 e 54419 ed acquisita da Arpae rispettivamente al PG/2020/97580 del 07/07/2020 e al PG/2020/97911 del 08/07/2020;

Considerato che in data 08/09/2020 la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae al PG/2020/128238;

Atteso che in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 74661 del 15/09/2020, acquisita da Arpae al PG/2020/132344 del 16/09/2020, la Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì, ha comunicato quanto segue: *"Vista la domanda di AUA contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA Bilancioni resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta nella sede operativa presso la Casa Circondariale di Via della Rocca, 4 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59"*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto Istruttorio acquisito in data 18/09/2020, ove il Responsabile dell'endoprocedimento ha dato anche atto degli esiti della Conferenza dei Servizi;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14-quarter comma 1 della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della **SOCIETÀ COOPERATA SOCIALE LAVORO CON-ONLUS** che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Dato atto che il presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce il titolo abilitativo di seguito riportato, la cui efficacia cessa a decorrere dalla data di messa in esercizio dell'emissione modificata E1, autorizzata con il presente provvedimento di AUA:

- domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D. Lgs. 152/06, per l'attività di cui al punto:

29. "Saldatura di oggetti e superfici metalliche",

dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., presentata in data 19/02/2020 al SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **ADOTTARE**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **SOCIETÀ COOPERATA SOCIALE LAVORO CON-ONLUS** (C.F./P.IVA 03378880409) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via Barsanti n. 21, **per il laboratorio di saldatura sito nel Comune di Forlì, c/o Casa Circondariale di Forlì, Via Della Rocca n. 4.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Di disporre, dalla data di messa in esercizio dell'emissione modificata E1, la revoca del titolo abilitativo vigente indicato in premessa.
7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e ad altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216

e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta era autorizzata alle emissioni in atmosfera mediante adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 19/02/2020, per la seguente attività di cui all'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.:

29. *“Saldatura di oggetti e superfici metalliche”*,
relativamente al punto di emissione E1 *“Saldatura”*.

Con l'istanza di AUA in oggetto la Ditta ha richiesto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 prevedendo le seguenti modifiche rispetto alla situazione precedentemente autorizzata ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06:

- introduzione anche dell'attività di saldatura inox;
- aumento del consumo del materiale di apporto per saldatura da 50 kg/anno a 580 kg/anno, senza variazioni delle caratteristiche autorizzate (portata, durata, altezza) per l'emissione E1 *“Laboratorio saldatura”*.

Trattandosi di prima autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., quindi come nuovo stabilimento, il SUAP del Comune di Forlì, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota prot. n. 41803 del 29/05/2020 acquisita al protocollo PG/2020/78305 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2020/78621 del 29/05/2020 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale – Distretto di Forlì dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2020/128028 del 07/09/2020 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota prot. n. 73440 del 09/09/2020, acquisita al prot. di Arpae PG/2020/130714 del 11/09/2020, il Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue:

“CONSULTATI

- gli elaborati presentati dalla ditta in oggetto al SUAP della scrivente Amministrazione (P.G. n. 39902/2020 del 21/05/2020);

- la strumentazione urbanistica vigente, in particolare la corrispondente tavola P 27 di RUE;

VERIFICATO CHE

- che l'area sita in FORLÌ, via della Rocca n. 4, catastalmente distinta al Foglio 181 PART. 182, risulta avere destinazione A1 (Centro storico della città — Art. 29.5 delle norme di RUE) con dotazione Aa1 (Sedi universitarie, centri di ricerca e relativi servizi — Art. 122 delle norme di RUE), Ad4 (Attrezzature ricreative, culturali e sociali di interesse urbano — Art. 131 delle norme di RUE) e Ac7 (Carceri - Art. 153 delle norme di POC);

- che l'attività svolta dalla richiedente (assemblaggio meccanico di particolari metallici mediante operazioni di saldatura) non comporta un cambio di destinazione d'uso ai sensi della disciplina vigente in materia, in quanto trattasi di attività di supporto alle attività istituzionali della Casa Circondariale di Forlì;

SI ATTESTA la conformità urbanistica del sito proposto, catastalmente distinto al Foglio 181 PART. 182, per l'attività svolta dalla richiedente”.

Con nota PG/2020/131221 del 14/09/2020 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

PRODOTTI UTILIZZATI - I materiali impiegati sono fili e bacchette per saldatura sia di materiali ferrosi, che INOX, con un contenuto variabile in metalli pesanti. Di particolare interesse sono quelli denominati CROMAMIG e CROMATIG destinati alla saldatura INOX, poiché contengono quantità significative di cromo e nichel, oltre ad altri metalli pesanti.

	Ni	Cr	Co
Cromatig 316 Lsi	<20%	<20%	<0,1%
Cromamig 316 L	<20%	<20%	<0,1%
Cromamig 308	5-20%	10-40%	<1%

I quantitativi utilizzati dal laboratorio sono relativamente bassi e sono così schematizzati:

Filo inox	200 kg/anno
Bacchette inox	80 kg/anno
Filo ferro	200 kg/anno
Bacchette ferro	100 kg/anno

La presenza di cromo e nichel comporta la verifica delle soglie di rilevanza secondo i criteri di Tabella A1 della Parte II, dell' Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06 e smi. Da quanto dichiarato il consumo di filo e bacchette INOX è pari a 280 kg/anno, con un consumo giornaliero pari a: 280 kg /240 g = 1,16 kg/g.

Andando a valutare i singoli metalli, sempre con un criterio conservativo, (quindi prendendo in considerazione le concentrazioni più alte indicata nella SDS) e con la stima, già adottata in casi analoghi, che la presenza nei fumi sia del 3%:

Per il Ni: $1.16 \text{ kg} * 0.2 * 0.03 = 0.00696 \text{ kg/g}$

Per il Cr: $1.16 * 0.4 * 0.03 = 0.01392 \text{ kg/g}$

Dividendo il consumo giornaliero per le 7 ore di lavoro si ottengono per il nichel 0.99 g/h e per il cromo 1.98 g/h (2.97 g/h).

	Soglia di rilevanza (espressa come flusso di massa)	Valore di emissione (espresso come concentrazione)
Classe I	1 g/h	0,2 mg/Nmc
Classe II	5 g/h	1 mg/Nmc
Classe III	25 g/h	5 mg/Nmc

Risulta che entrambi i metalli, anche se sommati (in quanto appartenenti alla stessa Classe II), rimangono sotto alle soglie di rilevanza previste dalla normativa per la Classe II e pertanto i limiti di emissione per tali inquinanti non devono essere prescritti.

SISTEMA DI ABBATTIMENTO - Il sistema di abbattimento dell'emissione E1, non richiesto dal CRIAER per le saldature, ma invece previsto per le attività di smerigliatura (punto 4.13.22) è un filtro a tasche costituito da moduli che possono essere assemblati secondo le necessità. Il filtro è ispezionabile e smontabile per una

rapida sostituzione in caso di otturazione o perdita di prestazione. L'unità prefiltrante PRECLEAN è realizzata con fibre sintetiche e abbatte una prima porzione di polveri grossolane; può essere pulita con aria compressa e facilmente ripristinata. Una seconda unità SMOCLEAN, in fibra di vetro, particolarmente indicata qualora si lavori in presenza di alte temperature, permette di abbattere particelle <5 micron con efficienza >99%. Questo filtro viene sostituito quando è ostruito. L'ultima unità CARBO è una serie di cartucce in carboni attivi per adsorbimento di solventi e sostanze organiche.

Per le attività svolte dal laboratorio il filtro è assemblato con da 2 unità CLEAN22 e un CARBO42, quest'ultima unità prevista allo scopo di limitare anche le eventuali emissioni odorose, vista la posizione del laboratorio in un'area sensibile, ossia in pieno centro storico.

La superficie filtrante che deriva dall'accoppiamento dei due moduli CLEAN22 è pari a 13.6 mq. La portata di progetto è di 6000 mc/h ed in tali condizioni la velocità di filtrazione risulta pari a $6000/3600/13.4=0.12$ m/s, come riportato nella scheda impianto di abbattimento, all. C.5.

Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento degli inquinanti in forma particellare, punto 3.2 del CRIAER, le velocità di filtrazione ottimali vanno da 0.01 a 0.04 m/s a seconda della grammatura del tessuto. Queste indicazioni sono in linea con la UNI11304:2008 che raccomanda, indipendentemente dalle dimensioni delle particelle, velocità di attraversamento di 1.5-2.0 m/minuto (0.025-0.033 metri al secondo) o ragionando in termini di carico superficiale, un intervallo di 60-120 m³/m²*h.

Benché nella scheda inviata non sia riportata la grammatura del tessuto nè siano indicate le dimensioni del particolato, si osserva comunque che la velocità di attraversamento è superiore a quella indicata dal CRIAER. La portata andrà quindi ridotta, ottimizzata, in funzione delle polveri che si libereranno dalle attività di smerigliatura e delle perdite di carico sul filtro.

CONSIDERAZIONI NORMATIVE - Per le attività di saldatura si fa riferimento ai criteri CRIAER, punto 4.13.20 con i seguenti limiti:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Materiale particellare	10 mg/m ³
Ossidi di azoto	5 mg/m ³
Monossido di carbonio	10 mg/m ³

Per le attività di smerigliatura, punto 4.13.22:

INQUINANTE	CONCENTRAZIONE MASSIMA
Materiale particellare	10 mg/m ³

A causa della presenza di sostanze classificate come cancerogene, il riferimento alla DGR 1769/2010 non viene considerato.

PROPOSTA DI LIMITI E PRESCRIZIONI

EMISSIONE E1

Polveri	10 mg/Nmc
Ossidi di azoto	5 mg/Nmc
Monossido di carbonio	10 mg/Nmc

Resta fermo che la Ditta dovrà:

- mettere in esercizio l'impianto in presenza di tutte le postazioni di lavoro e provvedere alla messa a regime nelle condizioni d'esercizio più gravose;
- prevedere un pressostato differenziale o un analogo sistema per controllare eccessive perdite di carico sul filtro (intasamento);
- rispettare i limiti prescritti ed effettuare un monitoraggio annuale per il controllo dell'emissione."

L'Azienda USL della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica non ha fatto pervenire la propria determinazione in merito all'oggetto della Conferenza di Servizi e, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e smi, la mancata comunicazione entro 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di Servizi equivale ad un assenso senza condizioni.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Servizio Territoriale – Distretto di Forlì dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa e degli atti di assenso, anche impliciti, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, consente di autorizzare le emissioni in

atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 21/05/2020 P.G.N. 39902, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di laboratorio di saldatura sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – LABORATORIO SALDATURA (n. 2 banchi per saldatura e n. 1 bocchetta per smerigliatura)

Impianto di abbattimento: prefiltro + filtro a tasche + filtro a carboni attivi

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	7	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopraccitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.
3. La Ditta dovrà provvedere all'installazione di un pressostato differenziale o un analogo sistema per controllare eccessive perdite di carico sul filtro (intasamento) dell'**emissione modificata E1**. Di tale installazione dovrà esserne data comunicazione congiuntamente alla comunicazione della data di messa in esercizio, da effettuare ai sensi del successivo punto 5.
4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata E1** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni - Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae ed al Servizio Territoriale – Distretto di Forlì dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it) e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata E1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
6. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.

7. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione modificata E1**, e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae ed al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: *aoofc@cert.arpa.emr.it*), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio della emissione E1 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime e periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.